



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 28 Luglio 2025

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le novità in materia di operazioni straordinarie nel Decreto n. 84/2025
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Sconti in farmacia
di Alessandro Bonuzzi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione senza obbligo di perizia di stima anche con aumento di capitale sociale della beneficiaria
di Fabio Landuzzi

IVA

Scambi intra-UE di beni: individuazione del debitore IVA in caso di stabile organizzazione
di Marco Peirolo

CONTROLLO

La verifica di cassa del revisore negli enti locali
di Manuela Sodini



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le novità in materia di operazioni straordinarie nel Decreto n. 84/2025

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

LA CIRCOLARE TRIBUTARIA

IN OFFERTA PER TE € 162,50 + IVA 4% anziché € 250 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora



Le operazioni straordinarie neutrali, quindi fusioni, scissioni e conferimenti di azienda, sono state oggetto di un intervento succinto, ma certamente denso di significato, da parte del D.L. n. 84/2025. Ma l'interesse del Decreto per queste operazioni non si ferma al tema del ripensamento della disciplina del trasferimento delle perdite. Esso, infatti, tocca anche l'ambito delle aggregazioni professionali, recentemente inserite nel nostro ordinamento tramite l'art. 177-bis, TUIR. In tale comparto restava un forte dubbio in tema di potenziale carattere di abuso del diritto, elemento che avrebbe frenato non poco il realizzo di dette operazioni. Tale dubbio viene fugato con l'inserimento del comma 4-bis, al citato art. 177-bis.

La trasferibilità delle perdite nei conferimenti di azienda

Nell'art. 2, D.L. n. 84/2025 vi è una nuova previsione normativa che riguarda il conferimento d'azienda. Infatti, viene aggiunto un comma 5-bis, all'art. 176, TUIR, che letteralmente recita: «*Alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento».*

Viene sostanzialmente equiparata la posizione della società conferitaria a quella della società beneficiaria, con una equazione che, a parere di chi scrive, attesta quanto sia sbagliato il proposito normativo e quanto maldestro sia il modo con cui è attuato.

È noto che quando si parla di operazioni straordinarie neutrali, il pensiero corre subito alle 3 più utilizzate nella prassi operativa: fusione, scissione e conferimento di azienda. Ma, mentre sul piano fiscale è legittimo accomunare queste operazioni, sul piano civilistico siamo di fronte a negozi giuridici molto diversi tra loro, la cui commistione porta a risultati poco razionali.

Il punto di partenza non può che essere porsi la seguente domanda: conferimento (di azienda)



e scissione societaria sono operazione analoghe sul piano civilistico, cioè sul piano della natura giuridica sottostante?

Vero è che sul conferimento di azienda (ma diciamo sul conferimento in generale) il Codice civile non risulta particolarmente ricco di contenuti, ma non vi è dubbio che il contratto abbia natura realizzativa (mentre sul piano fiscale si può pensare come una operazione con valenza associativa)[\[1\]](#).

Vi è chi lo assimila al contratto di compravendita, dal quale si distinguerebbe solo per la particolare modalità di corresponsione del corrispettivo che non avviene in denaro bensì permutando l'azienda con la partecipazione. In questa direzione va, peraltro, il rimando all'art. 2254, c.c., il quale prevede che le medesime garanzie poste a tutela dell'acquirente circa i vizi della cosa compravenduta sono poste a tutela anche del conferitario. Inoltre, in una sentenza della Corte di Cassazione (n. 9523/2001), si è ritenuta applicabile anche al conferimento l'azione revocatoria fallimentare che di regola trae impulso dai contatti di compravendita.

Per contro fusione e scissione, per la dottrina maggioritaria, darebbero luogo a una successione universale, e cioè a: «*sottentrare d'un soggetto ad un altro nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche facenti capo a questo, col carattere dell'unicità del titolo dell'acquisto e dell'identità fra la posizione dell'autore e quella del successore*».

È indubbio che in nessuna delle operazioni societarie in oggetto si ha il realizzo di plusvalenze o minusvalenze, ma una cosa è porre in essere un contratto realizzativo, altro è porre in essere una operazione che si presenta come una successione universale.

La distinzione trova una sua plastica dimostrazione nel testo normativo degli artt. 176, comma 1, TUIR (da una parte) e 172-173, TUIR (dall'altra). Nel conferimento di azienda l'art. 176, comma 1, afferma che il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda. Come si può notare, in nessun caso è citato un "subentro generalizzato" nelle posizioni del patrimonio netto, posta che invece resta ancorata alla sfera del conferente. Diversamente, nella fusione, e soprattutto per quanto qui interessa nella scissione, il subentro è totale e comprende anche la frazione di patrimonio netto trasferito.

Da qui la domanda: come è possibile in una operazione realizzativa (pur se solo ai fini civilistici) quale è il conferimento di azienda trasferire poste di patrimonio netto, per le quali il soggetto avente causa (conferitaria) non opera alcun subentro?

Invece, con l'inserimento del nuovo comma 5-bis, nell'art. 176, il Legislatore del D.L. n. 84/2025, tenta (senza riuscirci a parere di chi scrive) di evitare di cadere in una contraddizione evidente, cioè affermare una cosa e il suo contrario, il che accade in 2 commi ravvicinati collocati nello stesso articolo, appunto, il 176, TUIR. Infatti, al comma 1 (non modificato) si continua a dire che la conferitaria subentra nelle sole poste dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita, mentre nel comma 5-bis, si afferma che la conferitaria subentra,



sostanzialmente, anche nelle poste del netto, intestandosi perdite fiscali che sarebbero legittimamente trasferibili solo di fronte a una operazione di successione universale (quale non è il conferimento di azienda).

Con il più volte citato nuovo comma 5-bis, la conferitaria vedrà trasferite le perdite, con le regole e le condizioni poste nell'art. 172, commi 7 (7-bis e 7-ter), avendo riguardo al fatto che come limite del patrimonio netto si deve assumere quello che emerge dall'ultimo patrimonio netto della conferente risultante dall'ultimo bilancio approvato prima del conferimento. Dal testo molto succinto del citato comma 5-bis, nemmeno emerge se sia possibile utilizzare quale tetto il valore economico del netto patrimoniale come parrebbe di poter dire, una volta accettata la logica distorta dell'intervento del D.L. n. 84/2025.

Nemmeno è chiaro, a chi scrive, se il trasferimento della perdita fiscale giacente in capo alla conferente avverrà per la sua totalità, o solo in proporzione al patrimonio trasferito sul patrimonio netto contabile totale della società conferente. La possibile analogia con la fiscalità della scissione con scorporo (art. 173, comma 15-ter, TUIR) potrebbe dare un aiuto in tal senso. In questa ultima operazione, ai fini dell'art. 173, comma 4, TUIR (trasferimento delle posizioni soggettive), si afferma la necessità di calcolare il patrimonio netto contabile trasferito in percentuale rispetto al patrimonio totale della scindenda, il che, sempre nella scissione con scorporo, porta alla conclusione che solo una quota di perdita viene trasferita.

Non si può non osservare che anche la scelta del citato comma 15-ter, in materia di trasferimento delle perdite fiscali nella scissione con scorporo, ha destato qualche perplessità posto che in questa operazione (dal punto di vista della scissa) non vi è una attribuzione di patrimonio netto ma solo la permutazione di beni di I grado in beni di II grado, quindi, una scelta normativa di non trasferire affatto le perdite sarebbe stata probabilmente più corretta. Ma in ogni caso la scissione con scorporo è pur sempre una scissione, mentre il conferimento è altra cosa. In ogni caso non resta che concludere che sul piano strettamente operativo, la analogia contabile tra scissione con scorporo e conferimento di azienda potrebbe essere di aiuto per decifrare le non condivisibili e anche un po' confuse scelte normative del D.L. n. 84/2025.

La trasferibilità delle perdite nelle fusioni e nelle scissioni

Il D.L. n. 84/2025, all'art. 2, comma 1, lett. b), ha introdotto l'ennesima modifica all'art 172, comma 7, TUIR, sostituendo le parole «*ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del cod. civ. e il rapporto tra lo stesso valore economico (risultante da una relazione giurata di stima) e il valore del patrimonio netto contabile*» con le parole «*ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del cod. civ.*».



Con tale modifica viene semplificato il calcolo (prima privo di senso), ma si continua a rinvenire una mancanza di logica sottesa all'effetto diminutivo che la norma procura al valore economico dell'azienda o comunque del patrimonio delle società partecipi delle operazioni di fusione e scissione, come nel proseguo si cercherà di esplicitare.

ESEMPIO 1

Somma dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi: 1.000 euro.

Patrimonio netto contabile: 8.000 euro.

Valore economico dell'azienda: 12.000 euro.

Ante Decreto:

- rapporto tra valore economico e patrimonio netto contabile: $12.000 : 8.000 = 1,5$;
- prodotto tra la somma degli apporti e la risultanza dell'indicato rapporto: $1.000 \times 1,5 = 1.500$;
- risultato netto: $12.000 - 1.500 = 10.500$.

Post Decreto:

- doppio della somma degli apporti effettuati negli ultimi 24 mesi: $1.000 \times 2 = 2.000$;
- risultato netto: $12.000 - 2.000 = 10.000$.

Come noto, fino all'anno 1986, il D.P.R. n. 598/1973, all'art 16, limitava le prescrizioni al testo: «*La società risultante dalla fusione o incorporante subentra in tutti gli obblighi e i diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi*», prevedendo, quindi, un subentro successorio plenario della incorporante in tutte le situazioni fiscalmente maturate nei confronti delle società aggregate. Il diritto al subentro nelle perdite era illimitato indipendentemente se esse fossero sintomatiche di società imprenditorialmente inaridite e patrimonialmente svuotate, oppure di temporanea flessione reddituale dei cicli imprenditoriali comunque raccordati a strutture produttive ancora efficienti. Tale piena libertà di compensazione con le perdite delle società fuse/incorporate aveva favorito il commercio delle c.d. bare fiscali il cui unico asset appetibile era proprio rappresentato dal riporto delle perdite come era dato rinvenire nella Relazione di accompagnamento allo schema del D.L. n. 277/1986, dove testualmente si evidenziava: «*tale assetto normativo consentiva fenomeni di rincorsa e quasi di incetta di società in perdita, con perdite che superano, spesso anche di molto, il patrimonio netto della società fusa o incorporata, al fine di diminuire se non di annullare il reddito imponibile di società incorporanti aventi redditi particolarmente elevati e dando così luogo a*



vistose forme di elusione delle imposte...».

La necessità di riportare la fusione al suo originario scopo e cioè a una concentrazione di strutture produttive foriera di un potenziamento di efficienza nelle dinamiche di mercato, si è risolta, dal punto di vista normativo, con l'art. 1, D.L. n. 277/1986, con cui venne previsto il limite di riporto delle perdite da parte della incorporante in misura non superiore all'ammontare del patrimonio netto contabile della fusa/incorporata (misura che veniva ritenuta almeno idonea a eliminare gli aspetti patologici e di dubbio fondamento giuridico della fusione). Sono poi susseguiti altri aggiustamenti normativi sino all'odierna versione letterale. Le modifiche più recenti sono la conseguenza di una meditazione dottrinale che già da tempo remoto aveva prospettato grosse perplessità sull'effettiva portata informativa del patrimonio netto contabile. Quest'ultimo, pur costituendo un parametro di confronto oggettivo di semplice uso, non appariva nella condizione di rappresentare la vera ricchezza posseduta dalla società, dal momento che trascurava tutte le plusvalenze occulte e non informava di possibili intangibile che avrebbero potuto rivelarsi di strategica importanza per il ciclo imprenditoriale della società. L'introduzione del valore economico razionalizza il parametro di riferimento, ma rimane non logica la decurtazione del medesimo (ora) del doppio dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi.

Con l'attuale riferimento al valore economico si è passati da una grandezza di ricchezza meramente nominale a una grandezza di ricchezza effettiva della società, volturando definitivamente il suo originario raccordo causale con l'apporto in denaro o in natura. Essa si è ormai ricongiunta alla potenziale redditività che la società è in grado effettivamente di conseguire per far fronte alle perdite pregresse. Il valore economico dell'azienda, anche se per essere conseguito assume a fonte d'innesto la ricchezza nominale della società, non s'interseca con quest'ultima attraverso un mero rapporto permutativo di valori del tutto interscambiabili. Il loro rapporto è di evoluzione e non di mera sostituzione, nel senso che l'apporto nominale di patrimonio costituisce solo la premessa per il conseguimento di una ricchezza nuova e qualitativamente del tutto diversa: statica e meramente numeraria la prima, dinamica e stimata la seconda. Una sorta di fenomeno di volturazione del tutto eterogeneo sul piano della sostanza. Non, quindi, di tipo meramente successorio, ma di sostanziale modifica delle prerogative non più comparabili.

Proprio la rappresentata incomparabilità rende irrazionale l'effetto diminutivo che la norma provoca con la previsione della nettizzazione algebrica del doppio degli apporti e versamenti sopravvenuti negli ultimi 24 mesi. Tale saldo algebrico è del tutto inconciliabile proprio con lo scopo che si prefigge la norma, che è quello di avvicendare un valore numerario poco incline a rappresentare la propositività imprenditoriale e di redditività della società con il suo valore economico. Non si tratta di un correttivo, quindi, che riesca a prospettare una forma di avversione a una generica immissione patrimoniale solo perseguita per dilatare il parametro numerario di confronto con l'ammontare delle perdite riportabili, ma di una menomazione a un vero indice di forza economica convertibile in autentico valore reddituale. In conclusione, un conto è un apporto il cui esito d'incastro con la residua consistenza di fattori produttivi e la commisurazione di aumento dell'efficienza dell'azione di mercato è ancora tutto da verificare,



e un conto è un'efficienza imprenditoriale già manifestata e determinata attraverso commisurazioni peritali rispondenti a scienza aziendalistica. Anche se all'incremento di valore dell'azienda si fosse resa partecipe l'immissione di nuovo patrimonio negli ultimi 24 mesi, essa, come già sopra rappresentato, non verte più in una condizione statica di mero approvvigionamento di risorse sociali, essendosi commutato in una nuova e tangibile maggiore efficienza produttiva e di redditività che non ha alcun motivo logico di essere falcidiata.

Trasferimento delle perdite nei gruppi di imprese

Con l'introduzione dell'art. 177-ter, TUIR, il D.Lgs. n. 192/2024, attua un principio espresso nella Legge delega: una disciplina di favore per la circolazione delle perdite a seguito di operazioni straordinarie neutrali eseguite all'interno del gruppo societario. Infatti, è di tutta evidenza che un conto è compensare con modalità intersoggettiva perdite fiscali prodotte da soggetti terzi, altro è se quelle perdite derivano da società appartenenti al medesimo gruppo societario. Le esigenze di contrasto al commercio di bare fiscali vengono meno se tale circolazione si realizza all'interno del gruppo societario. Già la scelta del consolidato fiscale di cui all'art. 117, TUIR, va nella direzione di rimuovere i vincoli alla circolazione delle perdite, e così anche in assenza di tale scelta le perdite prodotte all'interno del gruppo societario vengono di fatto liberalizzate. Resta qualche disallineamento tra consolidato fiscale e circolazione delle perdite all'interno del gruppo, nel senso che, come nota la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024, nel consolidato le perdite possono circolare anche se cambia la soggettività delle società che le hanno prodotte mentre questa apertura non è prevista nell'art. 177-ter, né si è previsto che ciò dovesse avvenire con il D.M. attuativo pubblicato dal MEF in data 26 giugno 2025. In tale Decreto emerge che per le perdite generate *ante 2024* non si possa operare la compensazione "libera" delle perdite, cioè compensazione che non deve sottostare alle condizioni imposte dall'art. 172, comma 7, TUIR.

È importante segnalare che la rimozione delle condizioni per la circolazione delle perdite si ha solo per quelle che la società ha prodotto quando già faceva parte del gruppo, non per quelle prodotte prima dell'ingresso nel gruppo, perdite per le quali occorre dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 172, comma 7, TUIR, laddove si voglia trasferirle ad altra società del gruppo a seguito di fusione, scissione, o (anche) conferimento di azienda.

In questo senso il citato D.M. 26 giugno 2025, all'art. 3, afferma che la libera circolazione delle perdite si ha per:

? quelle generate quando la società già faceva parte del gruppo (ma conseguite non prima del 2024);

? quelle "omologate", cioè le perdite generate prima dell'ingresso nel gruppo ma che in quel momento (ingresso nel gruppo) risultano rispettose delle condizioni previste all'art. 172,



commi 7, 7-bis e 7-ter, TUIR.

Va ulteriormente sottolineato che per gruppo societario, ai fini dell'art. 177-ter, TUIR, va inteso il perimetro delle società controllate di diritto, diretto o indiretto, ex art. 2359, punto 1, o comma 2, c.c.. Il controllo si può realizzare anche quando le diverse società sono controllate da una medesima persona fisica o entità giuridica.

Su questa vicenda l'intervento dell'art. 2, D.L. n. 84/2025, è, per così dire, conseguenza dell'aver introdotto la trasferibilità delle perdite anche nel conferimento di azienda. Infatti, viene aggiunta la citazione delle trasferibilità delle perdite di cui agli artt. 172, comma 7, 173, comma 10, e, per l'appunto, 176, comma 5-bis (conferimento di azienda), TUIR.

Il tema dell'abuso del diritto nelle operazioni straordinarie professionali

La Riforma del reddito da lavoro autonomo ha portato con sé una novità estremamente rilevante che non può definirsi relativa al solo lavoro autonomo, ma certamente da quest'ultima categoria reddituale essa ha avuto spunto. Si tratta della definizione di neutralità fiscale per le operazioni che abbiano come oggetto il trasferimento di studio professionale, neutralità sancita dall'art. 177-bis, TUIR. In modo particolare per il conferimento di studio professionale, si può dire a buon titolo che la nuova previsione di neutralità è mutuata in larga parte dal conferimento di azienda ex art. 176, TUIR, con l'ovvia differenza che l'ambito oggettivo dell'art. 177-bis, è lo studio professionale mentre quello dell'art. 176, è l'azienda. Ma c'è una differenza che sembrava destinata a creare non pochi ostacoli nelle operazioni straordinarie professionali: l'assenza di una esimente da abuso del diritto nel caso di cessione di partecipazione ottenuta a seguito di una operazione neutrale. Pensiamo al caso tipico di un professionista che sta valutando la cessazione della propria attività professionale tramite una operazione di cessione di studio professionale. Tale cessione avverrebbe con la seguente articolazione di operazioni. In primo luogo, verrebbe eseguito un conferimento del proprio studio in una S.r.l. STP unipersonale, fruendo della neutralità fiscale disposta dal recente art. 177-bis, TUIR. Successivamente al conferimento il professionista in questione intenderebbe procedere in tempi brevi alla cessione della intera partecipazione nella S.r.l. conferitaria ad altro professionista.

In relazione a tale progetto si poneva il tema della possibile riconduzione delle 2 operazioni concatenate (conferimento di studio e cessione di partecipazione) alla contestazione di abuso del diritto.

Ebbene, già prima del D.L. n. 84/2025, si poteva ritenere che l'operazione sopra prospettata non configurasce una ipotesi di abuso del diritto per 2 motivi. In primo luogo, perché l'art. 177-bis, TUIR, presenta un contenuto del tutto simile all'art. 176, TUIR, in tema di conferimento di azienda. Ebbene per questa ultima operazione il Legislatore ha ritenuto pienamente legittimo, dal punto di vista fiscale, cedere l'azienda in modo indiretto tramite



conferimento e cessione della partecipazione ottenendo così un lecito risparmio di imposta. Sarebbe stato contraddittorio che a fronte della medesima operazione che abbia avuto per oggetto lo studio professionale si fosse arrivati a una diversa conclusione che costituirebbe una irragionevole penalizzazione per il mondo delle attività professionali. Ciò sarebbe incomprensibile tanto più oggi che tramite la Riforma del reddito da lavoro autonomo (attuata con l'art. 5, D.Lgs. n. 192/2024) si è proceduto nella direzione di uniformare, quanto più possibile, la disciplina fiscale del reddito professionale con quella dell'impresa.

In secondo luogo, si poteva ritenere che l'operazione sopra prospettata non configurasce ipotesi di abuso del diritto, poiché l'art. 10-*bis*, Legge n. 212/2000, esplicitamente afferma che si ha abuso del diritto quando l'operazione è priva di sostanza economica (comma 2, lett. a)) e, al contrario, non si considerano abusive le operazioni giustificate da valida ragione economica. È di tutta evidenza che la causa contrattuale che si manifesta nel progetto sopra citato è quella di dismettere un complesso unitario di attività materiali e immateriali (studio professionale) in cambio di denaro, quindi vi è una ragione economica extrafiscale che è l'intento di vendere l'attività professionale, non quello di risparmiare imposte. Che poi per raggiungere il suddetto obiettivo economico si intenda scegliere la via meno onerosa dal punto di vista fiscale, è scelta legittima giusta quanto disposto dal comma 4, del citato art. 10-*bis*.

Evidentemente queste considerazioni sono state condivise dal Legislatore che con l'art. 1, D.L. n. 84/2025, aggiunge un comma 4-*bis*, all'art. 177-*bis*, TUIR, il cui tenore chiude ogni discussione sul punto. Infatti, viene esplicitamente affermato che non rilevano ai fini dell'art. 10-*bis*, Legge n. 212/2000 (abuso del diritto) le operazioni straordinarie dell'intero art. 177-*bis*, TUIR, e (soprattutto) la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.

[1] Cfr. AA.VV., R. Lupi – D. Stevanato (a cura di), *La fiscalità delle operazioni straordinarie di impresa*, Milano, 2002.

Si segnala che l'articolo è tratto da "[La circolare tributaria](#)".



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Sconti in farmacia

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

[Scopri di più](#)

Lo **sconto** alla clientela è una **pratica commerciale** che da sempre riguarda la generalità delle attività commerciali e, soprattutto in un'epoca di difficoltà economica diffusa come è il **presente periodo storico**, può servire a **trainare** le vendite.

Occorre però fare attenzione a **non esagerare con la "generosità"** per evitare di ridurre in modo eccessivo il **profitto** o addirittura di **"lavorare" in perdita**. Diversamente, operando l'aumento del **fatturato**, potrebbe **non tradursi in un aumento dell'utile** e questo non deve accadere.

La pratica dello **sconto di pronta cassa** si è fatta largo anche in **farmacia**, con la particolarità, però, che vanno osservate delle **regole speciali e più rigorose** dovute alla specificità dei beni dispensati alla clientela.

La normativa in materia di sconti in farmacia crea un **doppio binario**: da un lato le vendite di **farmaci**, dall'altro le vendite degli **altri prodotti diversi dai medicinali**.

Per quanto riguarda le **cessioni di parafarmaci** e di prodotti comunque diversi dai farmaci, lo sconto è **libero**, fermo restando il **rispetto della trasparenza** nei confronti del pubblico con annesso obbligo di **adeguata informazione** alla clientela prescritto dall'[art. 11, comma 8, D.L. n. 1/2012](#). Peraltro, non sussistono impedimenti né alle vendite **sottocosto**, né ad altre iniziative commerciali diverse dalla scontistica di pronta cassa, quali le **operazioni** o i **concorsi a premio**.

Gli sconti sulle vendite di **farmaci**, invece, sono consentiti **a condizione che** vengano praticati a **tutta la clientela**, senza adottare **alcuna discriminazione tra un acquirente e l'altro** e osservando sempre l'obbligo di **adeguata informazione** alla clientela.

L'[art. 32, comma 4, D.L. n. 201/2011](#), prevede, infatti, che è «*data facoltà alle farmacie ... di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti*».



Vige, in sostanza, il vincolo della ***par condicio*** tra i clienti **per gli sconti praticati** su tutti i medicinali, compresi i **SOP** e gli **OTC** (ossia i cosiddetti farmaci da banco).

Perdipiù, i medicinali **non** possono essere oggetto né di vendite **sottocosto**, né di iniziative promozionali o commerciali quali **operazioni** o **concorsi a premio**. Ciò deriva in modo chiaro e lampante dal dettato dell'[**art. 5, comma 2, D.L. n. 223/2006**](#), secondo cui «*Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci*».

A margine della trattazione, vale la pena evidenziare come **sotto il profilo fiscale** è bene che gli sconti siano **evidenziati** nel **documento commerciale**. Ciò al fine della possibilità di fornire **dimostrazione documentale** all'Amministrazione finanziaria che l'eventuale minor ricarico realizzato nel periodo d'imposta trova giustificazione negli **ingenti sconti concessi alla clientela e non già in vendite non dichiarate**.

Inoltre, va da sé che **l'esposizione degli sconti consente** un più attento **monitoraggio** da parte dell'imprenditore, fondamentale per non incorrere in pratiche commerciali economicamente dannose.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione senza obbligo di perizia di stima anche con aumento di capitale sociale della beneficiaria

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

Operazioni straordinarie dopo la riforma

Commento al D.Lgs. 13.12.2024, n. 192

Scopri di più

Il [secondo periodo del comma 2 dell'art. 2506-ter, c.c.](#), dispone che «quando la scissione si realizza mediante **aumento di capitale** con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'**elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese** presso il quale tale relazione è depositata». Nella prassi, ogni qualvolta dalla scissione si generi un **aumento del capitale sociale della beneficiaria** in ragione del trasferimento stesso del compendio scisso, si pone, quindi, il tema di **tradurre in concreto gli effetti della prescrizione appena riportata**, ovvero se sia veramente necessario accompagnare l'operazione da una **relazione giurata di stima**, quando non vi è in verità **alcun altro disposto** normativo che lo imponga.

La questione è stata affrontata e trattata dal **Consiglio notarile di Milano** nella **massima n. 182**, la quale, dopo aver evidenziato come il lessico della disposizione appaia **non propriamente brillante** – si fa infatti uso del termine “conferimento”, mentre si regolamenta la scissione – sgombra da subito il campo dal **rischio di equivoci**; e lo fa precisando che la norma detta in realtà **un obbligo di contenuto informativo** da inserire nella **relazione degli amministratori**, solo quando la relazione di stima ex [art. 2343, c.c.](#), è stata predisposta. Quindi, la norma di per sé **non introduce affatto un obbligo** generalizzato di redazione della perizia **ogni qualvolta viene aumentato il capitale della beneficiaria**.

Altro aspetto critico della norma è che questa fa riferimento **solo al caso dell'aumento del capitale sociale in forza della scissione**, dando quindi per presupposto che la **beneficiaria sia esistente**, come se questa ipotesi non si applicasse al caso della **beneficiaria di nuova costituzione** che, per definizione, crea il proprio capitale proprio **in esito della scissione**. Una conclusione che appare **poco razionale**.

Ma ciò che rileva è che il [comma 2 dell'art. 2506-ter, c.c.](#), non introduce nuovi o diversi **obblighi**, sicché la predisposizione della **perizia giurata ex art. 2343, c.c.**, è richiesta solo nel caso di **scissione di società di persone a favore di una beneficiaria** in forma di **società di capitali**, o di **imputazione a capitale del disavanzo da concambio** nel caso della “scissione mediante incorporazione”, quando cioè la scissione determina la creazione di nuovo capitale ai



fini dell'aumento del capitale stesso della beneficiaria, o della sua costituzione, mediante imputazione di **plusvalori latenti non iscritti** nel bilancio della scissa (caso trattato nella massima n. 72 dello stesso Notariato di Milano).

L'interpretazione a cui accede la **massima n. 182** si basa anche sull'assunto che **l'inciso "ove prevista"** contenuto nella norma sia riferito proprio alla relazione di stima, e non alla relazione degli amministratori; al di fuori dei casi in cui la **relazione di stima viene prevista da altra norma**, viene quindi meno la **necessità del suo richiamo**.

Qualora, poi, ricorresse l'obbligo della relazione di stima, il suo **assolvimento** avverrebbe indicando il **Registro Imprese presso il quale la relazione è depositata**, indicazione da riportare nella relazione degli amministratori ove si faccia ricorso in sede di scissione a favore di una **beneficiaria costituita in forma di Società per azioni** alla procedura alternativa di valutazione di cui all'[**art. 2343-ter, comma 2, lett. b\), c.c.**](#), e venga, quindi, utilizzata una **relazione di stima non predisposta ad hoc**, ma già adoperata in una precedente operazione, l'unica necessità sarebbe che detta relazione di stima **sia stata depositata** presso un registro delle imprese ove possa essere reperibile.

In **caso di rinuncia o di esonero** dalla relazione dell'organo amministrativo, questa **indicazione** potrà essere compiuta direttamente **nel progetto di scissione**.

Infine, secondo la massima succitata, sebbene non sia del tutto condiviso in dottrina, la prescrizione in oggetto sarebbe poi applicabile **solo nel caso di scissione con beneficiaria una società per azioni**, in quanto il richiamo del comma 2 è compiuto all'[**art. 2343, c.c.**](#), e non anche all'[**art. 2465, c.c.**](#). Ragioni di **prudenza**, tuttavia, potrebbero consigliare che, al ricorrere delle condizioni oggettive di innesco del dovere informativo riguardo alla relazione di stima, anche in caso di **beneficiaria in forma di S.r.l.**, questa prescrizione **venga ottemperata**.



IVA

Scambi intra-UE di beni: individuazione del debitore IVA in caso di stabile organizzazione

di Marco Peirolo

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

La Commissione Europea, con i Working Paper n. 791/2014 e n. 857/2015, ha affermato che l'esistenza, nello Stato membro di destinazione dei beni, di un **magazzino che si configura come stabile organizzazione, non implica** necessariamente che l'operazione debba essere **scomposta in un trasferimento a favore della stabile organizzazione e in una cessione interna effettuata per il suo tramite**. Affinché, infatti, il soggetto passivo si consideri stabilito nello Stato membro di destinazione, è necessario la stabile organizzazione sia **effettivamente intervenuta** nella cessione di beni o nella prestazione di servizi, utilizzando le **proprie risorse umane e tecniche** per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione o della prestazione.

In proposito, l'Agenzia delle Entrate, nella [circolare n. 37/E/2011](#) (par. 4.5), ha precisato che «*deve escludersi che la stabile organizzazione partecipi all'effettuazione del servizio quando in nessun modo il cedente o prestatore utilizzi le risorse tecniche o umane della stabile organizzazione in Italia per l'esecuzione della cessione o della prestazione in considerazione*». L'inciso **“in nessun modo”** conferma che, nell'interpretazione dell'Agenzia, la **gestione dei beni introdotti, sia pure temporaneamente, nel magazzino della stabile organizzazione** implica che **quest'ultima partecipi alla cessione**, ai sensi dell'art. 53, Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, con il conseguente obbligo di **emissione della fattura con addebito dell'IVA**, in luogo dell'applicazione del reverse charge da parte del cessionario nazionale.

In particolare, deve assumersi che la **casa madre sia stabilita nello Stato membro** in cui l'IVA è dovuta quando:

- la stabile organizzazione acquisisce la **disponibilità fisica dei beni prima o durante l'effettuazione della cessione** (ad esempio, a seguito di un'operazione che deve essere trattata, dal punto di vista dell'IVA, come un trasferimento a “sé stessi”, assimilato a un acquisto intracomunitario ai sensi dell'art. 21, Direttiva n. 2006/112/CE);
- i beni sono **immagazzinati dalla stabile organizzazione** prima di essere venduti;
- la fattura di vendita è **emessa con il numero di partita IVA** della stabile organizzazione, salvo propria contraria ex 53, par. 2, Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE.



Nel Working Paper n. 857/2015, inoltre, è stato affermato che l'art. 192-bis, Direttiva n. 2006/112/CE, **non consente la partecipazione della stabile organizzazione nell'ipotesi di acquisto intracomunitario** di beni, **richiedendo che l'imposta sia assolta**, con il meccanismo del **reverse charge**, dal cessionario italiano.

Tale disposizione mette in luce l'effettivo ambito applicativo del concetto di stabile organizzazione, prevedendo che il soggetto passivo **non si considera stabilito nello Stato membro in cui effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi** se la stabile organizzazione ivi posseduta **non interviene nell'operazione**, con la conseguenza che il **destinatario del bene o del servizio**, se soggetto passivo stabilito in Italia che agisce in quanto tale, cioè nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, **deve assolvere l'imposta con il meccanismo del reverse charge**.

Ne discende che la **stabile organizzazione** assume la veste di **debitore d'imposta non solo "in conto proprio"**, cioè per le operazioni (attive e passive) da essa stessa effettuate, **ma anche "per attrazione"**, vale a dire quando essa abbia partecipato alla realizzazione delle operazioni (attive e passive) poste in essere dalla **casa madre non residente**.

Nel caso oggetto della [**risposta a interpello n. 57/E/2023**](#), l'istante ha rappresentato come le attività poste in essere dalla stabile organizzazione siano connaturate da **carattere di particolare complessità**, soprattutto in relazione alle fasi propedeutiche rispetto alla fornitura del bene, consistendo nella **negoziazione dei contratti e dei contenuti tecnici degli stessi**, che **influiscono sulla definizione delle caratteristiche del prodotto fornito dalla casa madre**.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, il contributo della stabile organizzazione pare rilevante per la **determinazione concreta della qualità**, della struttura e della funzionalità del prodotto fornito dalla casa madre. In particolare, sembra che la stabile organizzazione **intervenga concretamente nelle operazioni, svolgendo un ruolo qualitativamente qualificante ed operando con un rilevante grado di autonomia dalla casa madre**.

Di conseguenza, sussistendo, nel caso concreto, la **condizione della partecipazione della stabile organizzazione alla transazione**, nel senso sopra definito, la **stabile organizzazione effettua**:

- un **acquisto intracomunitario "per assimilazione"**, imponibile IVA ai sensi [**dell' 38, comma 3, lett. b\), D.L. n. 331/1993**](#); e
- una **cessione interna nei confronti dell'acquirente finale nazionale**, addebitando l'imposta in rivalsa.

La circostanza che il **trasporto sia curato dall'acquirente finale non comporta**, ad avviso dell'Agenzia, una diversa interpretazione della fattispecie, in quanto [**l'art. 38, comma 2, D.L. n. 331/1993**](#), non opera alcuna distinzione, in ordine alla natura dell'acquisto intracomunitario, in funzione del soggetto che cura il trasporto. In particolare, la disposizione citata stabilisce che «**costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della**



*proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella **qualità di soggetto passivo d'imposta**, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto».*

Come puntualizzato dall'Agenzia delle Entrate, laddove non sussistesse nel caso concreto la condizione della partecipazione della stabile organizzazione alla transazione, si verificherebbe **un acquisto intracomunitario**, con controparte la casa madre, **posto in essere dall'acquirente finale nazionale**.

Quest'ultimo sarebbe tenuto ad **adempiere agli obblighi d'imposta**, ai sensi degli [artt. 46 e 47, D.L. n. 331/1993](#), non **essendo invece prospettabile l'ipotesi di interposizione di un rappresentante fiscale**.

Il chiarimento reso dall'Agenzia delle Entrate si pone, pertanto, in contrasto con il **citato contenuto del Working Paper n. 857/2015**, secondo cui – come sopra rilevato – l'art. 192-bis, Direttiva n. 2006/112/CE, **non consente la partecipazione della stabile organizzazione** nell'ipotesi di un acquisto intracomunitario di beni, richiedendo che l'imposta sua assolta, con il meccanismo del reverse charge, **dal cessionario italiano**.

L'individuazione del debitore d'imposta nell'acquisto intracomunitario di beni in presenza della stabile organizzazione italiana del cedente non residente è stata **nuovamente affrontata dall'Agenzia delle Entrate** con la [risposta a interpello n. 64/E/2025](#).

Anche in questa occasione, l'Agenzia ha ribadito che gli acquisti intracomunitari **rientrano** nell'ambito applicativo dell'art. 192-bis, Direttiva n. 2006/112/CE, e dell'art. 53, Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE.

Pur trattandosi di una **categoria di operazioni peculiare**, i cui contorni **sono tratteggiati a livello nazionale** dall'[art. 38, D.L. n. 331/1993](#), gli acquisti intracomunitari rappresentano il risvolto, dalla prospettiva dell'acquirente, delle cessioni intracomunitarie di cui all'[art. 41, D.L. n. 331/1993](#), che, a loro volta, altro non sono che una **particolare tipologia di cessioni di beni**.

Ne deriva che le **cessioni intracomunitarie** e, di conseguenza, **anche gli acquisti intracomunitari non possono essere considerati come una fattispecie estranea** rispetto alla **categoria generale delle cessioni di beni**, con la conseguenza che l'esistenza della stabile organizzazione del cedente in uno Stato membro non è, da sola, condizione sufficiente per qualificare tale operatore come soggetto stabilito, essendo necessario verificare i presupposti previsti dai citato artt. 192-bis, Direttiva n. 2006/112/CE, e 53, Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE.

A differenza del caso oggetto della [risposta n. 57/E/2023](#), l'Agenzia delle Entrate ha escluso che la stabile organizzazione svolga un ruolo di effettiva partecipazione negli acquisti intracomunitari, **non intervenendo nella negoziazione e conclusione dei contratti** con i clienti finali della casa madre tedesca presenti sul territorio nazionale e **non contribuendo neppure a**



definire le caratteristiche dei prodotti ceduti nell'ambito delle attività propedeutiche alla fornitura dei prodotti stessi.

L'attività della stabile organizzazione, consistente nella consulenza e assistenza tecnica successiva alle vendite, è stata, pertanto, ritenuta **non idonea a qualificare il soggetto estero come stabilito in Italia**, con la conseguenza che, nel rapporto tra la casa madre tedesca e **il cessionario italiano**, è quest'ultimo che **deve assolvere l'IVA sugli acquisti intracomunitari di beni**.



CONTROLLO

La verifica di cassa del revisore negli enti locali

di Manuela Sodini

Seminario di specializzazione

Verifica trimestrale di cassa dell'organo di revisione

Scopri di più

La **verifica di cassa del revisore in un ente locale** rientra fra le funzioni dell'organo di revisione così come previsto dall'[**art. 239, D.Lgs. n. 267/2000**](#) (TUEL), dove sono comprese da un lato attività di carattere consultivo mediante la resa di pareri, dall'altro attività di carattere accertativo come la verifica di cassa ([**Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, n. 94/2024**](#)).

L'[**art. 239, TUEL**](#), rinvia all'[**art. 223**](#) che, in proposito, stabilisce quanto segue: «*l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233*».

Dunque, è l'[**art. 223, TUEL**](#), a stabilire la **periodicità trimestrale della verifica di cassa**.

Quanto al contenuto di tale attività accertativa, la disposizione si riferisce alla **verifica della tesoreria** e agli altri agenti contabili, oltre al tesoriere.

Nel tempo **le funzioni dell'organo di revisione in un ente locale si sono dilatate** non poco rispetto alle previsioni contenute nell'[**art. 223, TUEL**](#), ed è, quindi, opportuno che **il revisore svolga tale attività tenendo presente i molteplici compiti** nel frattempo **assegnati dalle norme e dai Principi contabili** all'organo di controllo.

L'armonizzazione contabile ha **posto al centro l'analisi della liquidità dell'ente** ([**artt. 180, 195 e 222, TUEL**](#), con riferimento a cassa vincolata e anticipazioni di tesoreria).

Come è del resto noto, laddove i **crediti vengano sovrastimati** e le entrate non vengano puntualmente accertate e riscosse, **si crea uno sbilanciamento dei flussi finanziari** con conseguente necessario ricorso alla cassa vincolata e poi all'anticipazione di tesoreria con relativa **corresponsione degli interessi passivi**.

Effettuare una **verifica di cassa significa**, non certo e non solo, verificare la riconciliazione tra le giacenze di cassa presso il tesoriere e le scritture contabili dell'ente, ma soprattutto



interrogarsi sui flussi di cassa: riscossioni e pagamenti.

A tal fine, molto utile allo scopo è il controllo che il revisore può fare in autonomia **accedendo direttamente e liberamente**, senza password, a SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti. L'interrogazione di SIOPE permette di scaricare documenti in PDF o in Excel **riferiti agli incassi e pagamenti con molteplici periodicità**: giornaliera, mensile, trimestrale, semestrale e annuale.

Dall'esame di tali prospetti il revisore può acquisire preziose informazioni su:

- **incassi delle entrate nel periodo selezionato** ripartite per titoli (titoli 1,2,3 entrate correnti, titoli 4 entrate in conto capitale, 6 accensione prestiti, 7 anticipazione di tesoreria);
- **pagamenti di spese nel periodo selezionato** ripartiti per titoli (titolo 1 spese correnti, titolo 2 spese in conto capitale, titolo IV spese per rimborso quota capitale dei prestiti, titolo 5 chiusura delle anticipazioni ricevute dal tesoriere);
- **verificare l'entità dell'eventuale utilizzo** degli incassi vincolati per spese correnti, ai sensi dell'[195, TUEL](#), gli utilizzi in termini di cassa e i relativi reintegri sono contabilizzati, rispettivamente, al titolo 9 dell'entrata e al titolo 7 della spesa. In caso di insufficienza di fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'[art. 195, TUEL](#), il tesoriere provvede all'utilizzo delle risorse vincolate per pagare spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile, ai sensi dell'[art. 222, TUEL](#); successivamente con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;
- verificare **l'entità dell'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria**, ai sensi e nei limiti dell'[222, TUEL](#).

In proposito, si ricorda quanto sia importante, nella verifica di cassa, dare **evidenza delle verifiche effettuate dal revisore** rispetto alla cassa vincolata, la stessa Corte dei Conti, nei questionari che sottopone all'organo di revisione, **chiede se l'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata** per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Il revisore in linea con le indicazioni della giurisprudenza contabile dovrebbe richiedere all'ente di adottare annualmente al 1° gennaio la determina con cui si stabilisce l'importo della giacenza vincolata di tesoreria, anche se non previsto espressamente da nessuna disposizione normativa. Infatti, la determinazione della giacenza di cassa vincolata **risulta funzionale alla riduzione dei rischi di successiva emersione di insufficienza di risorse** per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate ([Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, n. 94/2024](#)).

In proposito, è opportuno ricordare che l'[art. 6, comma 6-octies, D.L. n. 60/2024](#), ha novellato la materia e definitivamente stabilito che la **disciplina dei vincoli è limitata solo alle voci finanziarie** da: mutui, prestiti e contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione e,



dunque, con riguardo alla composizione del risultato contabile di amministrazione, il regime vincolistico di competenza **si estende alla cassa solamente per le entrate riferite a: mutui, a prestiti e a contributi/trasferimenti** aventi una specifica destinazione.

Il revisore, in sede di verifica di cassa, dovrebbe **verificare in autonomia le tempistiche di pagamento attraverso l'interrogazione del sito**, sezione “Amministrazione Trasparente”, portando all’attenzione dell’ente eventuali casi di ritardo nella pubblicazione.

Allo stesso tempo dovrebbe dare atto nella propria verifica trimestrale **dell’adozione della determina del Responsabile del servizio finanziario** di aggiornamento trimestrale dei flussi di cassa, così come previsto dall'[art. 6, comma 2, D.L. n. 155/2024](#), e verificarne la **coerenza con le previsioni di cassa** contenute nella prima annualità del bilancio di previsione.

Un altro aspetto, che dovrebbe essere oggetto di verifica, sono **gli agenti contabili** (oltre al tesoriere): il loro **censimento, la resa del conto, la determina** di parifica e la **trasmissione a SIRECO** una volta approvato il rendiconto.

Sempre in occasione della verifica di cassa, i revisori dovrebbero dare atto delle **risultanze che emergono periodicamente dai controlli interni**, anche al fine di pianificare proprie attività di verifica su aspetti che presentano eventuali criticità, **del resto le risultanze del controllo di regolarità amministrativa** e contabile sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai **revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti**, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.